

OGGETTO

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

AGGIORNAMENTO

28 MARZO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI

1. TABELLA RIEPILOGATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI DI SOCIETÀ DI CAPITALI E SULL'OBBLIGO DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI

CLASSIFICAZIONE

EA
BILANCIO
DISTRIBUZIONE UTILI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
000
110

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 59/2017 - NUOVE PERCENTUALI DI IMPONIBILITÀ PER DIVIDENDI E PLUSVALENZE
CIRCOLARE 25/2018 - NUOVE MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE (CAPITAL GAIN) PER LE PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI
CIRCOLARE 2/2018 - ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

In fase di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. - S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.

La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.

Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2019

PAGINA
2/10

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Con la predisposizione del bilancio viene determinato il risultato dell'esercizio che può concretizzarsi in un utile o in una perdita. In relazione a tale risultato gli amministratori, in sede di approvazione del bilancio, propongono ai soci la relativa destinazione.

Le possibili scelte possono essere così sintetizzate

UTILE	<ul style="list-style-type: none">⇒ Accantonamento a riserva legale (almeno 5% dell'utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale)⇒ Accantonamento a riserva statutaria⇒ Accantonamento ad altre riserve (ad esempio, riserva straordinaria)⇒ Destinazione a promotori e soci fondatori, amministratori, dipendenti e possessori di strumenti finanziari emessi a seguito dell'apporto di opere / servizi⇒ Copertura perdite esercizi precedenti⇒ Riporto a nuovo⇒ Distribuzione ai soci
PERDITA	<ul style="list-style-type: none">⇒ Rinvio all'esercizio successivo⇒ Copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) presenti a Patrimonio netto <p><i>In caso di perdita "qualificata" ex artt. 2447 (per le spa) e 2482-ter, C.c. (per le srl), sussiste l'obbligo di ricostituzione del capitale sociale (salva la trasformazione della società o lo scioglimento della stessa ex art. 2484, C.c.)</i></p>

DESTINAZIONE UTILE

Accantonamento a riserva

L'utile d'esercizio va obbligatoriamente accantonato a riserva legale (per almeno il 5%), fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale, nonché, se previsto, a riserva statutaria.

Lo stesso può essere altresì accantonato ad altre riserve non obbligatorie (ad esempio, riserva straordinaria).

Come specificato dal Principio contabile OIC n. 28, le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo a quello da cui l'utile emerge in quanto, generalmente, è necessaria l'approvazione del bilancio da parte dei soci e la delibera di destinazione dell'utile.

Così, ad esempio, quanto accantonato a riserva in sede di destinazione dell'utile 2018 sarà evidenziato nel bilancio 2019.

Destinazione a promotori, ecc. / a copertura perdite / riporto a nuovo

L'utile può altresì essere destinato:

- 📄 Se previsto dall'atto costitutivo, a favore dei promotori, indipendentemente dalla qualità di soci e dei soci fondatori, ai sensi degli artt. 2340 e 2341, C.c., in misura non superiore al 10% degli utili netti annuali e per un periodo non superiore a 5 anni;

L'ammontare spettante va individuato sull'utile al netto della quota destinata a riserva legale. Inoltre, per gli amministratori, come disposto dall'art. 2389, C.c., tutto o parte del compenso può essere rappresentato dalla partecipazione agli utili;

- 📄 Per la copertura di perdite di esercizi precedenti.

L'utile, dopo gli accantonamenti obbligatori a riserva, può essere riportato all'esercizio successivo.

Distribuzione ai soci

Qualora in sede di approvazione del bilancio sia deliberata anche la distribuzione dell'utile dell'esercizio, il relativo verbale, (RM 22.11.2000, n. 174/E), va registrato entro 20 giorni dalla data dell'assemblea previo versamento dell'imposta di registro.

DESTINAZIONE PERDITA

Al manifestarsi di una perdita la stessa può essere riportata all'esercizio successivo ovvero può richiedere alcuni interventi "di copertura" da parte degli amministratori.

È, infatti, necessario verificare se la perdita abbia comportato o meno la riduzione del capitale sociale:

- ◆ In misura non superiore a 1/3 dello stesso. In tal caso non è richiesto alcun adempimento in capo agli amministratori e quindi in sede di approvazione del bilancio può essere disposto:

- il riporto a nuovo della perdita nell'esercizio successivo;
- la copertura della perdita mediante l'utilizzo di riserve.

È comunque possibile (facoltà) prevedere la copertura della perdita mediante specifici versamenti da parte dei soci;

- ◆ In misura superiore a 1/3 dello stesso. In tal caso:
 - ▶ Se il capitale sociale risulta comunque superiore al minimo legale (€ 10.000 per le S.r.l. ordinarie; € 1 per le S.r.l. semplificate), gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

I soci possono:

- non prendere alcun provvedimento riportando la perdita a nuovo, qualora ritengano che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento;
- deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa.

Tra gli "opportuni provvedimenti" assunti al fine di consentire la copertura della perdita, possono essere, tra l'altro, fatti rientrare gli apporti spontanei dei soci (versamenti a fondo perduto), nonché la rinuncia, da parte dei soci, ai crediti vantati nei confronti della società (ad esempio, per precedenti finanziamenti concessi alla società);

- ▶ Se il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad un ammontare non inferiore al minimo.

L'assemblea può deliberare, in alternativa alla ricostituzione del capitale sociale, la trasformazione o lo scioglimento della società.

DELIBERAZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai sensi dell'art. 2433 del Codice Civile, la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio, o, in caso di approvazione del bilancio da parte

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2019

PAGINA
4/10

del consiglio di sorveglianza (nell'eventualità in cui si sia optato per il sistema dualistico di amministrazione per le S.p.A.), dall'assemblea convocata sulla base delle disposizioni previste dall'art. 2364-bis, comma 2, c.c.

La delibera di distribuzione di utili, se contestuale all'approvazione del bilancio, è soggetta al deposito, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla data di adozione.

Si ricorda che il deposito degli atti societari presso il Registro delle Imprese deve avvenire esclusivamente:

- in via telematica, con apposizione della firma digitale;
- su supporto informatico, con sottoscrizione digitale.

La stessa deliberazione assembleare, contenente la previsione di una distribuzione di utili, deve essere preventivamente depositata presso l'Agenzia delle entrate, poiché soggetta a imposta di registro.

In calce al verbale dell'assemblea va apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l'originale, quella dell'avvenuta registrazione, con indicazione della data, del numero e dell'Ufficio ricevente, utilizzando la seguente dicitura:

“Registrazione effettuata presso l'Ufficio della Agenzia delle Entrate di in data al n.”

Oppure

“In corso di registrazione” ()*

() se il numero non è stato ancora assegnato (alcune CCIAA non ammettono tale ultima indicazione)*

IMPOSTA DI REGISTRO SUL VERBALE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E/O RISERVE

Il verbale assembleare che prevede la distribuzione degli utili è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso decorrente dalla data di riunione assembleare, con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00. Il versamento della suddetta imposta va effettuato entro 20 giorni dalla data dell'assemblea con modello F23 (codice tributo “109T”).

Si precisa, inoltre, che il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa deve essere effettuato anche per le assemblee che oltre ad approvare il bilancio d'esercizio, prevedono la distribuzione degli utili (tutti o parte di essi), e più in generale, ogniquale volta si tratti di deliberazioni similari, quali ad esempio quelle aventi ad oggetto le riserve formate da utili in precedenza accantonati. Pertanto, se a deliberare la distribuzione dei dividendi è un'assemblea diversa da quella che ha approvato il bilancio d'esercizio, vanno effettuati ugualmente la registrazione e il pagamento dell'imposta fissa di registro, tenendo conto che nella fattispecie possono essere distribuite solo le riserve pienamente disponibili e non anche l'utile d'esercizio.

Estranee all'obbligo di registrazione rimangono solo:

- la deliberazione di approvazione del bilancio che chiuda in perdita;
- la deliberazione di approvazione del bilancio che, pur rilevando gli utili, non disponga la distribuzione dei dividendi ai soci.

La PROCEDURA da seguire per la registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili è la seguente:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2019

PAGINA
5/10



1. Stampare sul libro delle decisioni dei soci per le S.r.l. ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le S.p.A. il verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve;
2. Predisporre due copie del verbale succitato su fogli uso bollo, firmate in originale ed apporre, su ogni copia, una marca da bollo di € 16,00 ogni quattro facciate o 100 righe.
3. Eseguire, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00 utilizzando il modello F23 ed indicandovi il codice "109 T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce" e la causale "RP";

Essendo i termini, previsti ai punti 3 e 4, coincidenti è opportuno anticipare di qualche giorno il versamento al fine di poter adempiere tempestivamente alla registrazione prevista al successivo punto 4 della presente procedura.

4. Presentare, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, all'Agenzia delle Entrate n. 2 copie del verbale di assemblea di cui al punto 2 e la ricevuta del versamento effettuato al fine di ottenere la registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.

Non sono dovuti i diritti di segreteria in quanto, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 14.3.2012, n. 24/E, non possono essere più richiesti i c.d. "tributi speciali" connessi con la registrazione di atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari, con annotazione a margine o in calce degli estremi di registrazione.

Qualora la registrazione del verbale sia effettuata da un soggetto a tal fine delegato dal legale rappresentante della società, all'Agenzia delle Entrate va presentata la seguente documentazione:

-  Copia del documento d'identità del delegante;
-  Apposita delega, compilata utilizzando il seguente fac-simile.

SRL	
Sede in _____	() Via _____ n. _____
C.F / iscrizione Registro delle Imprese di _____ () _____	
REA di _____	() n. _____
Capitale sociale € _____ i.v.	
Spett.le Agenzia delle Entrate Ufficio di _____ ()	
Il/la sottoscritto/a _____,	nato/a a _____ () il _____ e residente in _____
() Via _____ n. _____, codice fiscale _____	
in qualità di legale rappresentante della _____ con sede in _____	
Via _____ n. _____, codice fiscale / iscrizione Registro delle Imprese di _____	
() _____, partita IVA _____	
DELEGA	
il/la sig./sig.ra _____,	nato/a a _____ () il _____ e residente in _____
() Via _____ n. _____, codice fiscale _____	
documento _____ n. _____, rilasciato da _____	
scadenza _____	
a presentare presso i Vs. uffici, per la registrazione, il verbale relativo alla distribuzione degli utili societari redatto in data _____	
In fede.	
Luogo e data _____	

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2019

PAGINA
6/10

REGIME DEI DIVIDENDI

La legge di Bilancio 2018 (Art. 1 commi da 999 a 1006 L. 27.12.2017 n. 205) ha esteso l'applicazione della ritenuta del 26% sui dividendi da partecipazioni qualificate, analogamente a quanto già previsto per quelli da partecipazioni non qualificate.

In base a quanto stabilito dall'articolo 67 del TUIR, è qualificato il socio che possiede una «percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni».

SOCIETÀ DI CAPITALI: SUDDIVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI

PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA	Rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA	Rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).

L'uniformazione della tassazione connessa ai due "comparti" è avvenuta non sopprimendo le due nozioni (che continuano quindi a vivere, rilevando anche ad altri fini), ma estendendo, di fatto, alle partecipazioni qualificate il regime fiscale delle partecipazioni non qualificate.

Tale novità interessa esclusivamente gli utili corrisposti a persone fisiche "private", ossia relativamente a partecipazioni non detenute in regime d'impresa.

Le nuove regole di tassazione dei dividendi e dei proventi assimilati trovano applicazione per i redditi di capitale percepiti dall'1.1.2018. Trattasi, quindi, di un principio di cassa "puro", che non considera la data in cui è stata invece deliberata la distribuzione.

È però prevista un'apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26.5.2017 (partecipazioni qualificate, concorrevano alla formazione del reddito nella misura del 40%, poi aumentata al 49,72% - utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 - e poi portata al 58,14% -utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016).

Questa disciplina transitoria è finalizzata a salvaguardare il più favorevole regime di tassazione per gli utili qualificati, prima del loro assoggettamento alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, a condizione che la delibera di distribuzione sia adottata nel quinquennio 2018-2022.

In altri termini, solo gli utili prodotti dall'1.1.2018 potranno essere immediatamente assoggettati al nuovo regime di ritenuta a titolo di imposta, mentre gli utili portati a nuovo da esercizi precedenti ancora per 5 anni continueranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF all'aliquota marginale del socio percettore secondo le percentuali del 40%, del 49,72% o del 58,14%.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2019

PAGINA
7/10

La disciplina transitoria in argomento non vale, invece, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 di cui viene deliberata la distribuzione a partire dall'1.1.2023, per i quali si applicherà la ritenuta a titolo di imposta del 26%. In questo caso, quindi, potrebbe risultare conveniente distribuire anteriormente a tale data le riserve di utili pregressi.

Tenendo conto di quanto sopra esaminato, la tassazione degli utili relativi ad una partecipazione qualificata in capo ad una persona fisica "privata" è così sintetizzabile.

UTILI PRODOTTI	DELIBERA(*)	PAGAMENTO	MODALITÀ TASSAZIONE
Fino al 2007	Entro il 2017	Entro il 2017	Concorrenza al reddito complessivo 40%
		Nel 2018	Ritenuta d'imposta 26% (**)
	Dal 2018 al 2022	---	Concorrenza al reddito complessivo 40%
	Dal 2023	---	Ritenuta d'imposta 26%
Dal 2008 al 2016	Entro il 2017	Entro il 2017	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
		Nel 2018	Ritenuta d'imposta 26% (**)
	Dal 2018 al 2022	---	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
	Dal 2023	---	Ritenuta d'imposta 26%
Nel 2017	Dal 2018 al 2022	---	Concorrenza al reddito complessivo 58,14%
	Dal 2023	---	Ritenuta d'imposta 26%
Dal 2018	Dal 2018	Dal 2018	Ritenuta d'imposta 26%

(*) per le delibere successive a quella relativa all'utile 2016 gli utili si considerano prioritariamente prodotti fino al 2007 e poi con quelli prodotti fino al 2016

(**) per interpretazione logica – sistematica concorrenza al reddito complessivo 40% - 49,72%.

Al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio, occorre che la società emittente tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti:

- 📄 Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 📄 Nel corso del periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- 📄 Nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- 📄 Successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

A tal fine, la società ne darà separata evidenza nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Di conseguenza, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.

REGIME DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGGETTI IRPEF IN REGIME D'IMPRESA

Imprese individuali e società di persone

I dividendi percepiti da soggetti IRPEF in regime d'impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 58,14% del loro ammontare, indipendentemente dalle soglie di qualificazione delle partecipazioni.

Società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato

Gli utili provenienti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, salvo l'esercizio dell'interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

REGIME DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGGETTI IRES

I dividendi percepiti da soggetti IRES concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 5% del loro ammontare.

Sono esclusi integralmente da tassazione i dividendi distribuiti:

- * Dalle società che esercitano l'opzione per la tassazione consolidata nazionale, ai sensi degli artt. 117 e ss. del T.U.I.R.
- * Dalle società che esercitano l'opzione per la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del T.U.I.R.

ADEMPIMENTI OPERATIVI

Il soggetto che eroga i dividendi deve rispettare i seguenti adempimenti fiscali:

- ◆ Versamento della ritenuta eventualmente dovuta;
- ◆ Rilascio della certificazione dei dividendi ai soggetti percettori;
- ◆ Trasmissione all'Amministrazione Finanziaria del modello 770 ordinario.

Le misure delle ritenute variano a seconda del soggetto percettore e del tipo di partecipazione, come evidenziato nella tabella di sintesi allegata cui si rimanda.

La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo al trimestre di pagamento dei dividendi (16/4 per il 1° trimestre, 16/7 per il 2° trimestre, 16/10 per il 3° trimestre e 16/01 per il 4° trimestre e il 16 gennaio di ogni anno) utilizzando il modello F24 compilando la sezione ERARIO, indicandovi il codice tributo 1035 e come anno di riferimento l'anno d'imposta in cui si è effettuato il pagamento dei dividendi.

L'obbligo per la società di rilasciare la certificazione è dunque connesso al trattamento fiscale cui sono assoggettati gli utili, differenziato a seconda della qualifica assunta dal soggetto percettore.

La certificazione:

1. Deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione:
 - ◆ Di riserve di capitale (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni) che, in virtù della presunzione di cui all'art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili;
 - ◆ Di utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza artt. 115 e 116, TUIR, formati nei periodi di validità dell'opzione, che non concorrono alla

- ◆ formazione del reddito dei soci;
 - ◆ Dei proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettere a), TUIR;
 - ◆ Proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), TUIR, con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
 - ◆ Interessi derivanti dai finanziamenti eccedenti per effetto della thin cap, direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili ex art. 98, TUIR in vigore fino al 31/12/2007;
2. Se il percettore è un soggetto non residente, può essere rilasciata ancorché gli utili o i proventi ad essi equiparati siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, al fine di consentire allo stesso il recupero, nel proprio Stato di residenza, del credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia.

SANZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE

La sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, i versamenti periodici delle ritenute è pari al 30% dell'importo non versato.

La fattispecie dell'omesso o insufficiente versamento può essere sanata entro:

- ⌚ Il termine di 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1% per ciascun giorno di ritardo;
- ⌚ Il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata;
- ⌚ Il termine di 90 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata;
- ⌚ Il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta non versata;
- ⌚ Il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo nel corso del quale la violazione è stata commessa. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 4,29% (1/7 del 30%) dell'imposta non versata;
- ⌚ Il termine di accertamento della violazione commessa. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 5,00% (1/6 del 30%) dell'imposta non versata;
- ⌚ Successivamente alla notifica di un processo verbale di constatazione. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 6,00% (1/5 del 30%) dell'imposta non versata.

Unitamente alla sanzione amministrativa devono essere versati gli interessi calcolati al tasso legale (0,8% dal 1° gennaio 2019) con maturazione giorno per giorno.

L'omessa o inesatta indicazione sul mod. F24 di elementi necessari per l'identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

In caso di mancata o tardiva presentazione del modello F24, nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero, si applica la sanzione di € 100,00, ridotta ad € 50,00 se il modello è presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2019

PAGINA

10/10

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

Allegato 1 – TABELLA RIEPILOGATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI DI SOCIETA' DI CAPITALI

Socio Perceutore	Tipologia partecipazione	% utile tassato			Modalità tassazione dividendi	UTILI formati dal 1.1.2018
		Aliquota per utili prodotti dal 1.1.2004 al 31.12.2007	Aliquota per utili prodotti dal 1.1.2008 al 31.12.2016	Aliquota per utili prodotti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 (Aliquota IRES 24%)		
Persona fisica non imprenditore	Qualificata	40%	49,72%	58,14%	Nessuna ritenuta, Tassazione in dichiarazione dei redditi	Partecipazioni qualificate e non qualificate: RITENUTA a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile
	Non qualificata	100%			Ritenuta a titolo d'imposta del • 12,50% per gli utili percepiti fino al 31.12.2011; • 20% , per gli utili percepiti dal 1.1.2013 al 30.6.2014 • 26% per gli utili percepiti dal 1.7.2014	
Persona fisica imprenditore società di persone	Qualificata	40%	49,72%	58,14%	Nessuna ritenuta, Tassazione in dichiarazione dei redditi	58,14%
	Non qualificata					
Società di capitali	Qualificata	5%	5%	5%	Nessuna ritenuta, Tassazione in dichiarazione dei redditi	5%
	Non qualificata					
Ente non commerciale	Qualificata	77,74		100%	Tassazione in dichiarazione dei redditi (Nuova % per utili distribuiti dal 1.1.2014 (art. 1, comma 655, Fin 2015))	100%
	Non qualificata					